

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Giugno 2015

Area tributaria

F24 a saldo zero solo tramite Entratel

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i modelli F24 il cui saldo finale sia pari a zero per effetto di compensazioni devono essere presentati esclusivamente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 1° ottobre 2014 non è più possibile effettuare il pagamento dei modelli F24 recandosi in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per pagamenti superiori a mille euro o in caso di utilizzo di crediti d'imposta in compensazione.

In questi casi si deve effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste.

Il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dalle persone fisiche che debbano versare un saldo pari o inferiore ad euro 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l'uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di maggio 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% sia rispetto al mese precedente e sia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Area lavoro

Novità introdotte dal Jobs Act

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)”* e vigente dal 25.6.2015.

La trattazione dei relativi contenuti sarà oggetto di apposita circolare di prossima pubblicazione.

Area legale

Reati ambientali

I nuovi delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell'art. 25-undecies del D.Lgs.231/2001; da metà giugno in vigore le modifiche al 231 in materia di reati societari.

Dal 29 maggio 2015 sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo 231/2001 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all'elenco dei cosiddetti “reati- presupposto”, cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

1) La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Questa legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e non prevede un regime transitorio, dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare, nel caso dei reati-presupposto del 231, un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

Al fine di rafforzare il contrasto ai delitti contro l'ambiente, il provvedimento prevede l'introduzione nel Codice penale di 5 nuovi reati:

- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale di alta radioattività
- impedimento del controllo
- omessa bonifica

2) La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” e che, a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno 2015.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Per le aziende che hanno già implementato il sistema 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo, si consiglia pertanto un aggiornamento alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel 231, che sono già in vigore.

Le aziende che hanno sempre rimandato la decisione di dotarsi di un Modello 231, si consiglia di adoperarsi per implementare un Modello aggiornato sui nuovi reati introdotti.

Reati tributari

Nel caso dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, l'integrale pagamento del debito verso l'Erario, anche mediante le speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento, previste dall'ordinamento tributario, non costituisce un'esimente della responsabilità penale, ma dà la possibilità al contribuente di beneficiare di uno sconto di pena, di evitare l'applicazione della pene accessorie, di richiedere il patteggiamento e, infine, di ottenere la revoca del sequestro preventivo dei beni, dunque della confisca per equivalente in caso di condanna.

Autovelox: multa annullata se l'apparecchio non è revisionato

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha stabilito che è illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Sino ad oggi era necessario sottoporre a controlli periodici soltanto i rilevatori funzionanti in automatico e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale.

Secondo la Corte Costituzionale, invece, tutti gli apparecchi devono essere sottoposti a periodica verifica.

Appalti, verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale

Secondo la Sezione Terza Ter del TAR Lazio – Roma, sentenza 21/01/2015 n° 993 in materia di contratti pubblici, nella fase di verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i fornitori e i prestatori di servizi devono fornire alla stazione appaltante i documenti originali, non essendo più consentita l'autocertificazione ammessa ad inizio gara.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO